



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE 2019 – 2021**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Grazia Zeppa

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 20/03/2019

PARERE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

Premesso che l'Organo di Revisione ha:

- esaminato la proposta relativa alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
- visto il [Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267](#) «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il [Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118](#) e la versione aggiornata dei [principi contabili](#) generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegato parere sulla proposta relativa alla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021 del Comune di Vigarano Mainarda, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

20 marzo 2019

Firma digitale

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Grazia Zeppa

PREMESSA

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 19/07/2018 relativa all'approvazione della proposta del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019-2021.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 26/02/2019 avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento al Dup 2019/2020/2021 e relativo schema di Bilancio".

Vista la proposta consiliare avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021".

Vista la proposta consiliare avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2019/2021".

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:

- a. l'art.170 del D.Lgs. 267/2000, indica al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";
- b. il successivo articolo 174, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
- c. al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che "il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- d. che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, al punto 8.2) per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di

programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica che:

- la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificare entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il DUP aggiornato costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25/01/2019, che ha differito ulteriormente il termine per l'approvazione del bilancio 2019-2021 degli Enti Locali al 31 marzo 2019.

VERIFICHE E RICONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:

- a. la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato n. 4/1;
- b. la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica (GAP) con l'indicazione degli indirizzi degli organismi partecipati;
- c. l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018 ed è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, è allegato e parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato approvato con atto separato e non è allegato al Documento Unico di Programmazione.

4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594 della legge n. 244/2007 è stato approvato con atto separato e non è allegato al Documento Unico di Programmazione.

5) Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il piano dei fabbisogni per il triennio 2019-2021, di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017, è stato approvato con atto separato senza il preventivo parere obbligatorio dell'Organo di revisione, ma è stato allegato e risulta parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

e) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati e contenuti nel Dup, si possono considerare approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere come di seguito esposto:

Piano dei fabbisogni di personale triennio 2019-2021:

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b. *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c. *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi*

compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 479, lett. d) della legge n. 232/2016;
- preso atto che:
 - il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
 - l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- preso atto che l'Ente risulta aver rispettato:
 - i vincoli di finanza pubblica per gli anni 2017 e 2018;
 - per l'anno 2018 il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. n. 296/2006;
- rilevato altresì che le previsioni di spesa del personale per il triennio 2019/2021 rispettano il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, pari alla media del triennio 2011/2013;

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione giunta n. 15/2019.

Ritenuto che la proposta di nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in essa contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2019/2021 in corso di approvazione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000.

l'Organo di revisione

accerta

come sopra evidenziato, che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2019-2021 consente di rispettare il limite di spesa di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

20 marzo 2019

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa